

Codice A1305A

D.D. 10 settembre 2015, n. 193

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., di immobili siti nei Comuni di CRESCENTINO (VC) e VEROLENGO (TO), necessari per costruzione del nuovo metanodotto "Cortemaggiore - Torino - Variante attraversamento fiume DORA BALTEA - DN 400 (16") - 24 bar". Proroga della durata dell'occupazione temporanea fino a tutto il 15.09.2016.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, in data 09.10.2012, dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese - Piazza Santa Barbara n. 7 - ed Uffici in Alessandria - Spalto Gamondio n. 27/29 - volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del nuovo metanodotto "Cortemaggiore - Torino - Variante attraversamento Fiume DORA BALTEA - DN 400 (16") - 24 bar", localizzato nei Comuni di CRESCENTINO (VC) e VEROLENGO (TO), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Dato atto dello svolgersi della Conferenza di Servizi, riunitasi in data 18.09.2013 ed in data 27.11.2013 presso la Sede del Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, a Torino, in Corso Regina Margherita n. 174.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 15 in data 13.02.2014 con la quale il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 09.10.2012;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12, comma 1, lett. A);

3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga 8,00 ml per lato rispetto all'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con conseguente adozione di variante urbanistica;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista l'istanza presentata in data 19.03.2014 a questa Struttura Regionale, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo metanodotto, la fornitura in condizioni di sicurezza del gas naturale necessario per soddisfare il previsto sviluppo del mercato locale, in quanto i metanodotti esistenti, sono soggetti ad una progressiva e pericolosa erosione a causa dell'abbassamento dell'alveo del fiume DORA BALTEA.

Visti i piani particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore barrato rosso e con il colore verde le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Vista la propria Determinazione n. 404 in data 08.07.2014 con la quale erano stati autorizzati a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'asservimento con determinazione urgente delle indennità offerte a titolo provvisorio e, contestualmente, l'occupazione temporanea delle aree necessarie per il corretto svolgimento dei lavori, per la durata di 12 mesi dalla data di immissione nel possesso.

Rilevato che i sopralluoghi per la redazione dei Verbali di Immissione nel Possesso e la compilazione degli Stati di Consistenza degli immobili da occupare e/o asservire si sono svolti in data 16.09.2014 e, pertanto, l'autorizzazione all'occupazione temporanea dei terreni interessati scadrà il 16.09.2015.

Dato atto che con nota n. 2676 in data 26.07.2015, SNAM Rete Gas S.p.A., in merito allo svolgimento dei lavori di che trattasi, ha comunicato quanto segue:

1. il rifacimento dell'attraversamento del Fiume Dora Baltea viene realizzato con la tecnologia del "microtunnel", che prevede l'utilizzo di una fresa a scudo chiuso per lo scavo, ed il successivo rivestimento continuo in conci in c.a. prefabbricati con cavo intasato;
2. L' A.I. Po con comunicazione del 27.11.2013 prot. n. 33858/2013 rilasciava Parere Favorevole alla realizzazione dell'opera, prescrivendo che i lavori dovevano iniziare entro un anno dalla data del rilascio del Parere sopra citato, e comunque dovevano concludersi entro sei mesi dalla data di inizio degli stessi;
3. In data 20.10.2014 sono iniziati i lavori di costruzione del metanodotto in epigrafe;

4. In data 23.10.2014 sono iniziati i lavori di predisposizione e sistemazione delle aree necessarie per il posizionamento dei macchinari adibiti alla realizzazione del microtunnel, al fine di consentire l'attraversamento del Fiume Dora Baltea;
5. in data 02.02.2015 di fatto sono iniziate le attività di trivellazione;
6. in data 13.03.2015 dopo circa 110 metri dalla partenza, quando la fresa ha incontrato uno strato di grossi detriti alluvionali, l'attività di perforazione si è bloccata senza possibilità di sblocco;
7. si è reso pertanto necessario procedere al recupero della stessa (per verificare la presenza di eventuali danni) mediante la costruzione di un pozzo verticale che sarà ultimato, presumibilmente, ai primi di settembre 2015, mentre le operazioni di recupero dovrebbero concludersi presumibilmente a metà ottobre 2015;
8. dopo aver riparato gli eventuali danni, la fresa dovrà essere riposizionata per verificarne il corretto funzionamento e tali operazioni richiederanno circa quaranta giorni;
9. si dovranno poi riprendere le operazioni di scavo fino al completamento della costruzione del microtunnel che si protrarranno indicativamente per tre mesi circa;
10. infine il cantiere dovrà essere smantellato ed i terreni ripristinati e restituiti ai privati per le coltivazioni agricole.

Dato atto che l'esecuzione delle operazioni impreviste sopraccitate (in particolare lo scavo del pozzo, il recupero, lo smontaggio, l'eventuale riparazione ed il riposizionamento della trivella), stanno tuttora imponendo un fermo ai lavori di costruzione del gasdotto, e comporteranno quindi un grave ritardo nel completamento dell'opera.

Rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto nella predetta nota n. 2676/2015, per cause non dipendenti dalla propria volontà SNAM Rete Gas S.p.A. ritiene impossibile ultimare i lavori entro la data del 16.09.2015, così come previsto dal proprio provvedimento n. 404 del 08.07.2014.

Vista l'istanza presentata da SNAM Rete Gas S.p.A. al Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici, allo scopo di ottenere la proroga del periodo di occupazione temporanea, (a suo tempo autorizzato con il proprio provvedimento n. 404/2014), per ulteriori dodici mesi, e cioè fino a tutto il 15.09.2016, al fine di consentire il completamento dell'opera di cui all'oggetto.

Visti i Piani Particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A. unitamente alla sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore verde le aree di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio.

Rilevata, alla luce di quanto sopra esposto, la fondatezza delle motivazioni addotte da SNAM Rete Gas S.p.A. nella richiesta di proroga di dodici mesi del periodo di occupazione temporanea dei terreni di che trattasi in quanto:

1. il periodo di 6 mesi fissato nel Parere AIPo sopraccitato è riferito alla durata media dei lavori, che normalmente vengono svolti nel periodo estivo;
2. le tempistiche elencate nella nota 2676/2015 sopraccitata, secondo cui i lavori potrebbero concludersi nella primavera 2016, sono puramente indicative;

3. data la particolarità dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, eventuali riparazioni e/o sostituzioni pezzi di danni di un certo rilievo, potrebbero essere effettuate solo presso la Casa costruttrice;
4. con l'avvicinarsi della stagione piovosa, l'attività del cantiere potrebbe essere rallentata o addirittura bloccata per settimane.

Ravvisata pertanto la necessità di autorizzare con urgenza, e comunque entro il 15.09.2015, la proroga per ulteriori dodici mesi del periodo di occupazione temporanea sulle aree interessate dai lavori di che trattasi, al fine di consentire il completamento dell'opera di cui all'oggetto.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A., al fine di consentire il completamento del nuovo metanodotto di cui all'oggetto, è concessa la proroga sino a tutto il 15.09.2016 del periodo di occupazione temporanea, relativo ai terreni siti nei Comuni di CRESCENTINO (VC) e VEROLENGO (TO), a suo tempo autorizzato con il proprio provvedimento n. 404/2015, che scadrà il 15.09.2015.

I predetti immobili sono meglio identificati con il colore verde nei Piani Particellari che formano parte integrante del presente provvedimento, di cui costituiscono gli Allegati n. 1 e n. 2.

E' concessa facoltà a SNAM Rete Gas S.p.A. di continuare ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, le aree necessaria all'esecuzione dei lavori per tutto il tempo occorrente alla loro regolare conclusione, che dovrà avvenire entro e non oltre il 15.09.2016.

ART. 2

L'indennità per l'occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori, come meglio quantificata negli Allegati n. 1 e n. 2 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, è stata determinata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. ed è commisurata alla durata dell'ulteriore occupazione.

ART. 3

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto al Settore Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a SNAM Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi alla notifica del presente provvedimento, se condividono l'indennità di occupazione offerta a titolo provvisorio.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento di questa Struttura sarà disposto il pagamento delle indennità accettate da effettuarsi nei termini di legge a cura di SNAM Rete Gas S.p.A..

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Struttura Regionale, ai sensi dell'art. 50 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la determinazione delle indennità definitive di occupazione alle Commissioni Provinciali Espropri di VERCELLI e TORINO.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

E' posta a carico della SNAM Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 4

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere di SNAM Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili.

ART. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale.

ART. 6

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)